

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Di ZEVIO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria I°

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Art. 6 CCNL 29 novembre 2007

Premesso che in seguito a regolare convocazione le parti si sono riunite presso la direzione dell'Istituto Comprensivo di Zevio nelle date di seguito indicate per discute la contrattazione d'istituto

15 settembre 2016

4 ottobre 2016

29 novembre 2016

12 gennaio 2017

Il giorno 2 del mese di febbraio dell'anno 2017 nei locali della scuola primaria di Zevio, viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell' Istituto Comprensivo Statale di Zevio.

Il presente Contratto sarà inviato, per la parte di loro competenza, ai Revisori dei Conti, correlato dalla relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

Il Contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Uboldi

PARTE SINDACALE

RSU: ins. Mariella Conti - ins. Grella Erika -ins. Formiga Elena Giorgia

SINDACATI TERRITORIALI DELLA SCUOLA: - FLC/CGIL - CISL SCUOLA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'I.C. di Zevio, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per l'a.s. 2016/2017 e fino alla stipula del nuovo contratto. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo sottoscritto.
- 3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
- 4. Si procederà in ogni caso alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- Qualora sorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2. Al fine di iniziare la procedura dell'interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti; al termine di ogni seduta le parti siglano l'intesa raggiunta.
- 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - Contrattazione integrativa
 - > Informazione preventiva
 - Procedure di concertazione
 - Informazione successiva
 - Interpretazione autentica, come da art. 2
- 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, purché senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico

- La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante resta in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Il Dirigente Scolastico concorda con le RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte delle RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
- 3. Per ogni incontro vanno nella convocazione indicate le materie all'o.d.g.

Art. 5 - Contrattazione integrativa

- Sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere j.k,l, del CCNL del 29 novembre 2007.
- La contrattazione integrativa d'Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; nessun impegno di spesa può essere superiore ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 6 - Informazione preventiva e concertazione

- 1. Sono oggetto di informazione preventiva le materie contenute all'art. 6, comma 2, punti a,b,c,d,e,f,g, del vigente CCNL .
- 2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi. Il Dirigente Scolastico fornisce alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva venti giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
- 3. Ricevuta l'informazione la RSU ha la facoltà di iniziare la procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta.
- 4. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative.

Art. 7 - Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva le materie contenute all'art. 6, comma 2 punti n, o, del vigente CCNL. In
particolare verrà fornito alla delegazione di parte sindacale il prospetto dell'attribuzione dei compensi accessori al personale
docente e ATA relativamente all'a.s. precedente, comprensivo dei nominativi del personale, del profilo professionale e delle
motivazioni dei compensi in riferimento al CCII.

DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS hanno a disposizione, in ogni plesso, un proprio albo sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge.
- 2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dalle OO.SS.

Art. 9 - Assemblee sindacali

- 1. Per le assemblee sindacali si conferma il rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL del 29 novembre 2007. In particolare, a livello di istituto, il Dirigente Scolastico osserverà le disposizioni di cui al comma 8 dell'art.8 citato, dove sono previste:
 - diramazione di una circolare interna al personale coinvolto nell'assemblea, con l'obbligo di firma per presa visione e obbligo di dichiarazione scritta individuale di adesione o non adesione all'assemblea, al fine del computo del monte ore pro capite. La mancata espressa dichiarazione individuale di adesione o non adesione sarà comunque considerata non adesione.
 - La comunicazione di indizione di assemblea dovrà essere pubblicata all'albo dell'Istituto nello stesso giorno di presentazione della richiesta e la circolare relativa entro il giorno lavorativo successivo.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo, in tale richiesta vanno specificati la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, esterni all'Istituzione scolastica.
- 3. Per le assemblee che si svolgono fuori dall'orario di lezione e durante le attività funzionali all'insegnamento il preavviso è ridotto a 3 giorni.
- 4. In caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata in ogni caso la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino ed eventualmente di un assistente amministrativo per gli

adempimenti urgenti in segreteria. In tal caso il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo tramite sorteggio effettuato alla presenza delle RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico, con cambio di turno, detraendo dall'orario di lavoro giornaliero le ore di assemblea effettuate dai singoli collaboratori scolastici nella fascia oraria con minor penalizzazione al servizio (anticipando l'uscita nei giorni non di mensa).

5. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti lo svolgimento degli scrutini e degli esami.

Art. 10 - Permessi sindacali

- Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. Per l'a.s. 2015/2016. Il contingente di permessi spettanti alle RSU è di 52 ore e 16 minuti annue.
- 2. Il contingente dei permessi delle RSU è da questi gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
- 3. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso scritto al Dirigente Scolastico.

Art. 11 - Diritto ai locali e all'utilizzo delle attrezzature

- 1. Alle RSU è consentito l'uso gratuito del telefono e della posta elettronica per motivi di carattere sindacale.
- 2. E' previsto l'utilizzo dei locali scolastici per attività sindacale: se le riunioni avvengono al di fuori del normale orario di servizio la richiesta dei locali deve essere presentata al Dirigente scolastico con 5 giorni di anticipo per permettere l'organizzazione del servizio.

Art. 12 - Diritto allo sciopero

- 1. Come previsto dalla L. 146/90, dalla L. 93/2000 e dal CCNL vigente, in caso di sciopero del personale il servizio minimo va garantito esclusivamente qualora lo sciopero coincida con il periodo di esami e scrutini finali, non rientrando l'istituzione scolastica nella casistica specifica prevista dalla normativa vigente per garantire i servizi minimi in periodi diversi da quelli sopra citati.
- 2. Al fine di garantire l'apertura eventuale delle sedi in occasioni di sciopero, una copia delle chiavi degli ingressi di ciascuna sede dovrà essere sempre depositata presso la segreteria della sede centrale.

ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13 - Il servizio di prevenzione e protezione

- 1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico si deve avvalere di preposti alla sicurezza in ogni plesso e del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione; deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i lavoratori per garantire durante tutte le ore dell'attività della scuola le misure di prevenzione incendi, di gestione delle emergenze e di primo soccorso.
- 2. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e possedere capacità, tempo e mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
- 3. Durante l'orario di apertura della scuola deve essere garantita, per ciascuna sede scolastica, la presenza di almeno un addetto alla prevenzione incendi e di un addetto alle misure di primo soccorso.
- 4. La formazione del personale designato come "figura sensibile" sarà attuata durante l'orario di lavoro.
- 5. L'assolvere i compiti assegnati non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Art. 14 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Nell'unità scolastica vengono designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di un rappresentante in quanto l'istituzione scolastica ha un numero di dipendenti fino a 200.
- Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D.L.vo 81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
 - b) Il Dirigente Scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi in cui la disciplina legislativa lo preveda (designazione addetti attività di prevenzione incendi, primo soccorso, medico competente, organizzazione formazione..). In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.
 - c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Il Dirigente Scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta.
 - d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
 - e) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione adeguata (art.47, comma 1 lett.g) e non inferiore a quella prevista dall'art. 37, commi 10-11-12, del D.L. 81/08. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere conforme ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97
 - f) Il rappresentante dei lavoratori partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.L. 811/08.
 - g) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 - h) Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.L. 81/08, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il predetto monte ore è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA AI PLESSI RICADUTE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL SERVIZIO DERIVANTI DALL'INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLA DEFINIZIONE DELL'UNITA' DIDATTICA - RITORNI POMERIDIANI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI PLESSI

Art. 15 - Il Dirigente Scolastico, per l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, si attiene a quanto previsto dai commi 2, 5 dell'art. 25 del D.L.vo 165/2001, dal'art. 396 del T.U. 294/97 e dall'art.6 del CCNL e adotta i seguenti criteri approvati dal Collegio Docenti:

- 1. Rispetto dell'organico formulato dall'Ufficio Scolastico di Verona.
- 2. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscono oggettivamente l'applicazione di tale principio.
- 3. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. Particolare attenzione va prestata nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, in quanto sovente l'insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunno.
- 4. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità, le competenze specifiche, le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente.
- Le comprovate attitudini professionali saranno anche criterio privilegiato di assegnazione a classi che richiedono strategie specifiche.
- 6. Incompatibilità ambientale: caso in cui il comportamento del docente sia lesivo del decoro dell'istituzione scolastica, ovvero possa recare danno all'erogazione del servizio o abbia incrinato il rapporto di fiducia tra famiglie, alunni, scuola, o sia offensivo della dignità della persona di altri operatori della scuola. Può essere disposta l'assegnazione ad altro plesso.
- 7. In caso di motivata richiesta, un docente può essere assegnato ad altra classe o plesso.
- 8. L'anzianità di servizio, assunto in quanto criterio assoluto, non appare coerente ai principi di flessibilità e opportunità e, se assunto in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente ostativo rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, pertanto non è criterio vincolante nell'assegnazione delle classi

Art. 16 - Criteri per la formulazione dell'orario

- 1. Equa distribuzione del carico di lavoro per gli alunni nell'arco della settimana.
- 2. Garantire almeno una volta la settimana le prime ore alle discipline che hanno un monte ore maggiore nella classe.
- 3. Equilibrata distribuzione del carico di lavoro per i docenti nell'arco della settimana.
- 4. E' consentito superare le 6 ore giornaliere di insegnamento solo in presenza di una pausa.
- Non è consentito comunque superare le 6 ore e 45 minuti e solo ed esclusivamente se non sono possibili altre soluzioni (scuola primaria)

Art. 17 - Criteri per la sostituzione dei docenti assenti

- 1. Utilizzo dell'organico potenziato
- 2. Nomina del supplente dal secondo giorno di assenza.
- 3. Utilizzo dei recuperi dei 55 50 minuti di scuola secondaria.
- 4. Utilizzo recuperi permessi brevi.
- 5. Docenti in servizio che non partecipano alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione.
- 6. Compresenza docenti della scuola primaria
- 7. Banca delle ore.
- 8. Ore eccedenti a pagamento.
- Utilizzo del docente di sostegno in caso di assenza dell'alunno.
 Insegnante di sostegno all'interno della classe cui è assegnato.
- 10. Nomina del supplente dell'insegnante di sostegno nei casi più gravi.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA

Art. 18 - Criteri per l'assegnazione ai plessi dei Collaboratori Scolastici

Il Dirigente Scolastico, in attuazione al Piano annuale delle attività del personale ATA presentato dal D.sga, assegna i Collaboratori Scolastici ai plessi in base ai seguenti criteri:

- Disponibilità ad effettuare i servizi richiesti dalle esigenze oggettive ed inderogabili del plesso da parte dei collaboratori scolastici.
- 2. Continuità nel servizio, ferma restando la facoltà di richiesta di spostamento, su posti liberi, in altri plessi, garantendo il punto precedente;
- 3. Attestazione di formazione, attitudini e capacità personali dimostrate;
- 4. In caso di conflitti irrisolti con colleghi, docenti, alunni, famiglie, rappresentanti enti locali, il D.S. valuta l'assegnazione del collaboratore scolastico in deroga ai precedenti criteri, previa consultazione della R.S.U.;
- 5. Sono fatti salvi i diritti derivanti dall'art. 21 e 33 della L. 104/92;
- 6. Compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche della scuola, tali criteri saranno utilizzati anche per il personale a tempo determinato.

Art. 19 - Criteri per l'assegnazione ai settori (compiti) degli Assistenti Amministrativi

Il Dirigente Scolastico effettua l'assegnazione utilizzando in ordine di priorità i seguenti criteri:

- 1. Disponibilità ad effettuare specifici compiti da parte degli assistenti stessi;
- 2. Attestazione di formazione, attitudini e capacità personali dimostrate.
- 3. Continuità di servizio.

Art. 20 - Settori di lavoro per i Collaboratori Scolastici

- 1. Gli ambiti di competenza saranno definiti dal piano delle attività del personale ATA in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità del personale della stessa qualifica.
- 2. L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico.

Art. 21 - Riduzione oraria del personale ATA

- 1. Ai sensi dell'art. 55 del vigente CCNL, si riconosce il diritto ai collaboratori scolastici che operano nei plessi di Zevio primaria e secondaria l° grado, Campagnola, Volon, Palù, Infanzia di Zevio e Palù, alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, che si realizzerà attraverso lo svolgimento di 35 ore nella settimana senza accumulo di ore a recupero viste le difficoltà che tutti gli anni si riscontrano nei periodi estivi.
- 2. Si evidenzia che, come da CCNL, i collaboratori che operano in questi plessi ma che effettuano un orario settimanale fisso o un part-time non sono destinatari della riduzione di cui al comma precedente.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D'ISTITUTO

Art. 22 - Criteri per il personale docente

- disponibilità accertata del personale coinvolto;
- 2. requisiti professionali evidenziati e individuati dal Collegio Docenti o dal Dirigente Scolastico;
- 3. non cumulabilità d'incarichi, per quanto possibile, nella distribuzione delle attività ed incarichi.
- 4. in caso di assenze superiori a 16 giorni, il compenso verrà erogato in misura proporzionale al servizio prestato;
- 5. in caso di assenza prolungata il docente rinuncerà all'incarico in quanto subentrerà un altro docente.

Art. 23 - Criteri di ripartizione della quota destinata alla flessibilità

- 1. I criteri di ripartizione della quota destinata alla flessibilità sono:
 - a. Docenti impegnati in almeno tre pomeriggi;
 - b. Docenti a scavalco su più plessi;
 - c. la quota totale verrà suddivisa con una quota pro-capite per l'attività effettivamente svolta.
- 2. L'accesso ai compensi per la flessibilità è consentito anche al personale con contratto a tempo determinato di almeno cinque mesi continuativo. Solo in tal caso l'importo relativo è proporzionalmente detratto dal compenso forfetario del titolare assente.
- 3. Ogni lavoratore autocertificherà il proprio diritto alla quota di flessibilità secondo i criteri sopra stabiliti.

Art. 24 - Criteri per il personale ATA

Sulla base delle necessità organizzative, si assegnano gli incarichi e le mansioni al personale sulla base dei seguenti criteri:

- 1. Esperienza maturata nel settore;
- 2. Titoli culturali/professionali inerenti all'incarico;
- 3. Capacità relazionali, di comunicazione e mediazione;
- 4. Capacità organizzativa e di coordinamento;
- 5. A parità di condizioni deve essere favorita la rotazione del personale;
- 6. Considerazione delle richieste del personale stesso;

Per gli Assistenti Amministrativi inoltre dovranno essere considerati nei criteri di scelta per gli incarichi i seguenti requisiti specifici:

- 1. Conoscenza approfondita della normativa e delle procedure inerenti all'incarico;
- 2. Conoscenza dei software di gestione in uso nella propria area amministrativa.

Trattamento economico vedasi tabella allegata

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE E ATA

NORME GENERALI

Art. 25 - Risorse

- 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b) Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c) Stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.P.I.;
 - d) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e) Art. 9 scuola a forte processo immigratorio.
 - f) Funzioni Miste per il personale ATA

tabella

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 26 - Ripartizione del fondo

- 1. Il D.sga quantifica le quote del fondo attribuibili a ciascuna categoria del personale. Visti gli obiettivi del POF e la necessità del coinvolgimento di tutti gli operatori si stabiliscono, per Il "Fondo comune", i seguenti criteri
- 2. 25,00% PERSONALE ATA 75,00% PERSONALE DOCENTE pari
- 3. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.O.F.

Art. 27 - Stanziamenti

2. Se nel corso dell'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano dell'offerta Formativa.

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Art. 28 - Il Dirigente Scolastico definisce i trattamenti economici accessori in relazione alle attività effettivamente svolte.

Art. 29 - Conferimento incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Art. 30 - Individuazione del personale

- 1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base delle delibere del Collegio Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
- 2. Qualora nell'ambito di un progetto sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico a tali docenti

Art. 31 - Funzioni organizzative

1. Ai docenti impegnati nelle funzioni organizzative, spettano in misura forfetaria annua i seguenti compensi: TABELLA

Art. 32 - Incarichi specifici del personale ATA

1. Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei criteri fissati nell'art. 25 del presente contratto.

Art. 33 - Norme generali

- a) I Progetti e le Commissioni che hanno sforato nella distribuzione delle ore rispetto a quanto contrattato possono essere retribuiti completamente se non c'è aumento di spesa rispetto al budget assegnato.
- b) Le eventuali commissioni sorte, per un miglior funzionamento del servizio, dopo la firma del Contratto integrativo d'Istituto saranno retribuite compatibilmente alle risorse del Fondo.
- c) Se c'è diversità di nominativi fra nomine iniziali e dichiarazioni personali, si tengono in considerazione le dichiarazioni finali.
- d) Chi ha una funzione strumentale non ha diritto ad ore di commissione per argomenti inerenti alla funzione stessa.

Art.34 -Valorizzazione del merito del personale docente

1 L'attività del personale docente è oggetto di valutazione da parte del dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale ai sensi dell'art.1, co.127 e 128 della legge 107/2015 nonché dell'art.17, co.1 lett.e-bis del d.lgs 165/2001.

PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Norme relative al corrente anno scolastico

- Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni contemplate dalla normativa vigente.
- 2. Qualora intervenissero norme o decreti applicativi successivamente alla data di stipula del presente Contratto integrativo si conviene di riconvocare la R.S.U per le eventuali ed opportune modifiche.
- 3. Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 Qualora sulla base delle clausole contrattuali ,si verificasse uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata il Dirigente ai sensi dell' art.48 comm3, del D.Lgs 165/2001 può sospendere parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il	
ripristino della compatibilità finanziaria.	
Il giorno 2 FEBBRAIO 2017 nel locale di presidenza	
VIENE SOTTOSCRITTO	
VIENE GOTT	00011110
il presente contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di Zevio.	
PARTE PUBBLICA:	
Il Dirigente Scolastico	F.TO PROF.SSA PAOLA UBOLDI
•	
DADTE GUIDAGALE	
PARTE SINDACALE:	
SINDACATI TERRITORIALI DELLA SCUOLA:	FLCGIL - F.TO BRUNO TECCHIO
	CISL SCUOLA - F.TO ALESSIO REBONATO
D.C.II	E TO DOCENTE EDIVA ODELLA
R.S.U.	F.TO DOCENTE ERIKA GRELLA
	5 TO DOOFN'TE MADIEN A CONT.
	F.TO DOCENTE MARIELLA CONTI
	F.TO DOCENTE ELENA GIORGIA FORMIGA

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fis intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente dispone, previa informazione